

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687		Omniter Consulenze Aziendali Sicurezza D.lgs 81/08 C.P.R. CE B.R.C. Reg.1223 ISO 22716 Qualità ISO 14001 UL OHSAS 18001 ISO 9001 B.C.M. Ambiente D.lgs. 231/01 Rumore Vibrazioni Formazione I.F.5. ISO 15 ISO 45001 ISO 9001 B.C.M. I.F.5.	NEWS 01/2025 Pagina 1 di 1 RISERVATO
1	INDUSTRIA 5.0 – facilitato l’accesso		
FACILITATO L’USO	La Manovra 2025 prevede delle novità che rendono più “interessanti” le agevolazioni industria 5.0. Con la sostituzione di macchine obsolete si può ottenere il 35% a fondo perduto con verifiche ridotte. In particolare segnaliamo che l’acquisto di beni, effettuati in sostituzione di beni materiali, potrebbe non essere necessario effettuare “calcoli della riduzione dei consumi” perché la condizione, data per assodata e scatta verificando solo che la nuova macchina sia caratterizzata da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi. I beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.		
35% CON LA SOLA SOSTITUZIONE DI MACCHINE “OBSOLETE”			
2	NIS2 – “Registrarsi”		
NEL DUBBIO SI EFFETTUA LA REGISTRAZIONE	Come registrare un’organizzazione: la registrazione è prevista dall’articolo 7 del decreto NIS. Prima di avviare la registrazione, il soggetto deve designare il punto di contatto. In linea generale, il punto di contatto deve essere una persona delegata dal rappresentante legale del soggetto o il legale stesso. La registrazione è composta da tre fasi, il censimento del punto di contatto, la sua associazione al soggetto e la compilazione della dichiarazione NIS (link portale https://www.acn.gov.it/portale/nis/registrazione) Al termine della fase di registrazione, che si conclude il 28 febbraio, l’Agenzia e le Autorità di settore vaglieranno le dichiarazioni per costituire l’elenco dei soggetti NIS entro fine marzo 2025. Nel mese di aprile 2025, l’Autorità nazionale competente NIS notificherà al domicilio digitale di tutti i soggetti registrati se rientrano, o meno, nell’elenco. Quindi nel dubbio, si può effettuare la registrazione e poi sarà l’autorità competente ad indicarci l’esclusione. Per la fase di compilazione della dichiarazione, sarà necessario disporre: a. dell’elenco dei codici ATECO che caratterizzano le attività svolte e i servizi erogati dal soggetto, con particolare riferimento all’ambito di applicazione del decreto NIS; b. delle normative europee settoriali citate dal decreto NIS per delimitarne l’ambito di applicazione che si applicano al soggetto; c. del numero di dipendenti, il fatturato e il bilancio del soggetto; d. l’elenco delle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, a cui è riconducibile il soggetto; e. l’autovalutazione del soggetto quale essenziale, importante o fuori ambito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 6 - NIS.		
3	SICUREZZA: SORVEGLIANZA SANITARIA		
NOVITA’ DALLA MANOVRA 2025	Pubblicata in GU 28 dicembre 2024 n. 303 la Legge 13 dicembre 2024 n. 203, collegata alla Manovra 2025, recante disposizioni in materia di lavoro. Diverse novità, alcune anche a modifica del Dlgs 81/08 e smi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Modifiche all’Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria del D.lgs 81/08 - visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Sostanzialmente sono state unificate le 2 “tipologie” di visite che prima erano distinte.		
4	SICUREZZA: USO SEMINTERRATI		
NOVITA’ DALLA MANOVRA 2025	Sono state introdotte modifiche relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei: Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e’ consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.		
5	SICUREZZA PRODOTTI – Regolamento 988		
IN VIGORE	Dal 13 dicembre 2024 trova applicazione ed efficacia il Regolamento (UE) 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR), che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 2001/95/CEE recepita nell’attuale Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Al centro del GPSR c’è l’obbligo generale di sicurezza, che stabilisce che ogni prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato debba essere sicuro. Con riguardo alla nozione di “prodotto sicuro” servirà dimostrare: - un assessment dei rischi relativi al prodotto; - predisporre la documentazione tecnica necessaria per attestare la conformità del prodotto alle norme di sicurezza UE (da conservare per un periodo di almeno 10 anni); - garantire la tracciabilità dei prodotti, fornendo insieme al prodotto (o sul prodotto stesso, o sull’imballaggio o su documenti accompagnativi, anche mediante soluzioni elettroniche come QR code) - mettere a disposizione dei consumatori canali di comunicazione (come un indirizzo elettronico o una sezione del sito web) che consentano di presentare reclami e segnalare problemi di sicurezza		
6	PROROGA OBBLIGO ASSICURAZIONE CALMITÀ		
PROROGA TERMINI PER OBBLIGO ASSICURAZIONE CONTRO CALAMITÀ NATURALI	Si segnala l’art. 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”) che, modificando l’art. 1, comma 101, della legge 30/12/2023, n. 213, proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale		
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY – RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF - PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI			
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____ Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.			